



Le novità fiscali della legge di bilancio 2017 e del “Collegato fiscale”.

Paolo Dragone

Verona, 27 marzo 2017



Agevolazioni start up e PMI innovative

Introduzione

La figura della start up innovativa è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Crescita bis (D.L. n. 179/2012, artt. 25-32).

La disciplina è stata novellata prima dal Decreto Lavoro (D.L. n. 76/2013), poi dal Decreto Investment Compact (DL n. 3/2015), che hanno innovato alcuni dei criteri qualificanti della start-up innovativa, ampliando di fatto l'ambito di applicazione dell'istituto, e recentemente dalla legge di **Bilancio 2017** (L. 11.12.2016, n. 232).

Per quanto riguarda i decreti applicativi, si ricorda il Decreto Ministeriale 30/01/2014, sostituito dal Decreto Ministeriale 25/02/2016 (d'ora innanzi anche "Decreto").

Per quanto riguarda la prassi si segnala:

Circolare Agenzia delle entrate 11/06/2014, n. 16/E (d'ora innanzi anche "CAde");

Circolare del MISE 14/02/2017, n. 3696/C (d'ora innanzi anche "CMISE").

Nozione di start up innovativa

Può essere qualificata come start-up innovativa l'impresa che presenta le seguenti caratteristiche:

1. è costituita in forma di società di capitali o società cooperativa (anche Societas Europea – CAdE);
2. è residente in Italia e qui ha la sede principale dei propri affari ed interessi o è residente in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo ma esercita nel territorio italiano un'attività d'impresa mediante una sede produttiva o una filiale;
3. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (rappresenta un elemento la cui valutazione e pertinenza rispetto alla disciplina presenta particolari aspetti di complessità – CMISE);
4. è costituita da non più di 60 mesi, ovvero 5 anni (per costituzione si intende la data di costituzione della società e non l'inizio dell'attività – CMISE. Ovviamente la norma fa riferimento alle società già esistenti in quanto quelle di nuova costituzione sono per definizione ricomprese nella categoria incentivata – CMISE);

(segue)

Nozione di start up innovativa

5. non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda (è vietata la costituzione di imprese agevolabili per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale, ivi compresa quella di conferimento d'azienda o di ramo d'azienda – CAAdE. Le operazioni di trasformazione sono ammesse - CAAdE);
6. le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
7. a partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a € 5 milioni;
8. non distribuisce e non ha distribuito utili (né devono distribuirli per tutta la durata del regime agevolativo – CAAdE).

Nozione di start up innovativa

La start-up, inoltre, per essere identificata come tale, deve possedere almeno **uno** dei seguenti ulteriori requisiti:

1. le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione;
2. impiega (come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo) in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'Università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero impiega, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3, D.M. 22.10.2004, n. 270;
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale (relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale) ovvero è titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario (registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore), purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa.

Nozione di start up innovativa “a vocazione sociale”

Si tratta di start-up innovative che, oltre a rispettare tutti i requisiti che abbiamo descritto in precedenza, si caratterizzano anche per svolgere la propria attività in via esclusiva in settori di utilità sociale (si tratta di attività nel campo dell'assistenza sociale, sanitaria, socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, turismo sociale, valorizzazione del patrimonio culturale, formazione universitaria e post-universitaria, servizi strumentali alle imprese sociali).

Agevolazioni per la start up innovativa

Di seguito sono illustrate le principali misure che si applicano in favore delle start up innovative:

Nuova modalità di costituzione: è stata introdotta la possibilità di redigere l'atto costitutivo mediante un modello standard tipizzato facendo ricorso alla firma digitale. La nuova modalità di costituzione presenta numerosi aspetti innovativi, prima di tutto, il suo utilizzo è gratuito: non sono previsti costi specifici legati alla creazione della nuova impresa, con un evidente risparmio per gli imprenditori rispetto alla procedura standard con atto pubblico.

Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo dovuti relativamente all'atto costitutivo e all'iscrizione nel registro delle Registro delle Imprese (l'agevolazione è condizionata al mantenimento dei requisiti prescritti dalla legge per l'acquisizione dello status di start up innovativa e dura al massimo 5 anni dal momento dell'iscrizione). (L'esonero dal versamento dell'imposta di bollo deve essere interpretato come esonero generale, relativo a tutti gli atti posti in essere dalle start up innovative, successivi all'iscrizione nel registro delle imprese, quali gli aumenti di capitale agevolati – CAdE).

(segue)

Agevolazioni per la start up innovativa

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: alle start-up innovative costituite in forma di s.r.l. è consentito di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione);

Proroga del termine per la copertura delle perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo esercizio successivo). In caso di riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale, l'assemblea, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell'esercizio successivo;

Disciplina del lavoro tagliata su misura e possibilità di remunerare il personale e i terzi con strumenti di partecipazione al capitale sociale, con benefici sul piano fiscale;

Procedure più rapide e meno gravose in caso di chiusura dell'attività;

(segue)

Agevolazioni per la start up innovativa

Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica: le start-up innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica;

Esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche.

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Le agevolazioni non si applicano:

- nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società direttamente o indirettamente, **a partecipazione pubblica**;
- nel caso di investimenti in start up innovative che si qualificano come:
 - 1) imprese in **difficoltà** di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02).
 - 2) imprese **nel settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio**.
- alle start up innovative che **investono prevalentemente in start up innovative** (cioè al fine di evitare duplicazioni fittizie di investimenti – CAdE);

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Le agevolazioni non si applicano:

- nel caso di investimento diretto, o indiretto, **ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start up innovativa oggetto di investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014**

La portata e i limiti applicativi della suddetta disposizione limitativa non sono assolutamente chiari e una lettura restrittiva potrebbe limitare fortemente l'accesso all'agevolazione per l'investitore.

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

La disciplina fiscale prevede un'agevolazione **ai fini delle imposte sui redditi** in favore dei soggetti che effettuano investimenti (diretti o indiretti) nel capitale sociale di start-up innovative.

Tale agevolazione, oltre ad essere differenziata in relazione alla natura dell'investitore, persona fisica o giuridica, a seguito delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, presenta criteri di calcolo diversi per:

1. gli investimenti effettuati nel periodo **2013-2016**;
2. gli investimenti effettuati a partire dal **2017**.

Come evidenziato dalla dottrina, un'ulteriore conseguenza della modifica recata dalla Legge di Bilancio 2017 sarebbe quella che le agevolazioni che vedremo di seguito sono state messe "a regime" dal legislatore.

Ciò si dedurrebbe dal tenore letterale della norma ("*a decorrere dal 2017*") e dalla circostanza che non viene indicato alcun termine finale di validità delle agevolazioni.
(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Ai fini dell'agevolazione sono considerati investimenti che possono beneficiare dell'incentivo:

1. i conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni (non possono essere agevolati i conferimenti in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto, diverse dal capitale sociale e dalla riserva sovrapprezzo – CAdE);
2. I conferimenti derivanti dalla conversione delle obbligazioni convertibili.

Non sono, pertanto, agevolabili i **conferimenti in natura** ed i conferimenti in denaro iscritti in altre voci del patrimonio netto, **diverse dal capitale sociale e dalla riserva sovrapprezzo**.

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Per quanto riguarda il momento di effettuazione dell'investimento per individuare l'esercizio in cui l'agevolazione è rilevante per l'investitore:

1. Nel caso di sottoscrizione in sede di costituzione, rileva la data di deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo della start up;
2. In caso di sottoscrizione di aumenti di capitale l'investimento si considera effettuato alla data del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di aumento del capitale sociale della start up ovvero – se successiva – alla data in cui viene depositata per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione da parte degli amministratori dell'avvenuto aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2444 c.c. o 2481-bis c.c.;
3. Nel caso di conversione di obbligazioni convertibili, l'investimento si considera effettuato alla data di efficacia della conversione.

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Sia per le persone fisiche che per le giuridiche, la misura dell'agevolazione dipende da tre variabili fondamentali:

1. **la percentuale di detrazione o di deduzione**, rispetto all'investimento nel capitale della start up innovativa;
2. **l'investimento massimo detraibile**, in ciascun periodo d'imposta.
3. L'entità dell'ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili ricevuti dalla start up innovativa, **il quale non deve superare l'importo di € 15.000.000.**

In conseguenza delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017, le variabili 1 e 2 di cui sopra assumono valori diversi a seconda del periodo di effettuazione dell'investimento.

L'operatività del limite di cui al punto 3 presenta alcuni profili di criticità.

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Detrazione per i soggetti IRPEF

Detrazione per i soggetti IRPEF				
Percentuale di detrazione	Investimenti 2013-2016		Investimenti 2017 in poi	
	In start up a vocazione sociale	In altre start up	In start up a vocazione sociale	In altre start up
	25%	19%	30%	
Investimento massimo agevolabile	€ 500.000		€ 1.000.000	

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Detrazione per i soggetti IRPEF

Per il calcolo dell'agevolazione si considera l'importo dell'investimento effettuato in ciascun periodo d'imposta **in una o più start-up** e lo si confronta con l'investimento massimo detraibile.

Se l'investimento effettuato risulta inferiore a quello massimo detraibile è sufficiente moltiplicare il primo valore per la percentuale di detrazione, ottenendo l'importo da portare in diminuzione delle tasse dovute; se l'investimento è superiore, non tutto l'importo è agevolabile e la detrazione si ottiene moltiplicando l'investimento massimo detraibile per la percentuale di detrazione.

In concreto, dal 2017 in poi, le persone fisiche potranno fruire di una detrazione dell'IRPEF fino ad € 300.000 in ciascun periodo di imposta, mentre negli anni 2013-2016 il beneficio massimo annuale era pari ad € 95.000 (o € 125.000).

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Detrazione per i soggetti IRPEF

Nel caso in cui la detrazione non dovesse trovare capienza nell'imposta lorda è prevista la possibilità di «riportare in avanti» la detrazione non utilizzata, nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.

Ciò significa che il risparmio di imposta maturato in riferimento a ciascuna annualità agevolabile può essere fruito fino ad un massimo di quattro periodi d'imposta, a partire da quello di maturazione.

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Deduzione per i soggetti IRES

Detrazione per i soggetti IRES				
Percentuale di deduzione	Investimenti 2013-2016		Investimenti 2017 in poi	
	In start up a vocazione sociale	In altre start up	In start up a vocazione sociale	In altre start up
	27%	20%	30%	
Investimento massimo agevolabile	€ 1.800.000		€ 1.800.000	

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Deduzione per i soggetti IRES

Ne consegue che la deduzione massima spettante dal 2017 in poi, per i soggetti IRES, potrà essere pari ad € 540.000 all'anno, con un risparmio teorico di imposta pari ad € 129.000, considerando l'aliquota IRES al 24%.

Negli anni 2013-2016 si sarebbero potuti dedurre € 360.000 con un risparmio teorico di imposta pari a € 99.000, considerando l'aliquota al 27,5%.

La deduzione, se di importo superiore al reddito di periodo, può essere fruita nei tre periodi di imposta successivi (anche ai fini del consolidato e dei regimi di trasparenza).

Si fa notare che l'agevolazione in esame non può generare o incrementare la perdita fiscale riportabile negli esercizi successivi a quello di rilevazione. Per tale ragione viene prevista la possibilità di riportare in avanti la deduzione non utilizzata per incapienza del reddito complessivo nei periodi di imposta successivi, fino a concorrenza del suo ammontare (CAde).

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Condizioni per fruire delle agevolazioni

Le agevolazioni spettano a condizione che gli investitori ricevano:

- Una **certificazione** della start up innovativa che attesti di non aver superato il limite previsto dal Decreto ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta la deduzione/detrazione, da rilasciare entro 60 giorni dal conferimento;
- **Copia del piano di investimento della start up innovativa**, contenente informazioni dettagliate sull'oggetto della prevista attività della medesima start up innovativa, sui relativi prodotti, nonché sull'andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Decadenza dalle agevolazioni

L'investimento «deve essere mantenuto per almeno **tre anni**; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio.

Tale previsione è posta a tutela della necessità di rispettare un periodo minimo di detenzione delle partecipazioni ricevute in cambio degli investimenti agevolati ed opera se prima del decorso del triennio di sorveglianza intervenga il trasferimento a terzi delle partecipazioni nelle start-up innovative.

Anche il trasferimento parziale delle quote o azioni possedute comporta la totale decadenza dal beneficio, penalizzando il soggetto beneficiario sull'intero importo utilizzato in detrazione o in deduzione e non soltanto sulla quota parte correlata alle azioni o quote cedute (quindi anche per la quota parte correlata ad azioni o quote che continuano a permanere nella sfera giuridica del beneficiario – CAde).

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Decadenza dalle agevolazioni

Nelle ipotesi di cessione a titolo oneroso delle partecipazioni sono inclusi gli atti a titolo oneroso che importano **costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento** ed i **conferimenti in società nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni.**

Non rientrano invece nel divieto i trasferimenti delle partecipazioni a titolo gratuito o *mortis causa*, nonché quelli conseguenti ad operazioni straordinarie di cui agli artt. da 170 a 181, D.P.R. 917/1986.

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Decadenza dalle agevolazioni

Ulteriori cause di decadenza dalle agevolazioni sono (se intervengono prima del triennio):

1. riduzione di capitale nonché ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative (si deve trattare di atti volontari – CAde. Se si distribuiscono somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle agevolabili opera la norma antielusiva - CAde);
2. recesso o esclusione degli investitori agevolati;
3. perdita di uno dei requisiti da parte della start-up innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della sezione del Registro delle imprese (con esclusione della scadenza dei 5 anni, del superamento della soglia di valore della produzione di € 5.000.000, o la quotazione in un sistema multilaterale di negoziazione. Resta comunque l'obbligo in capo ai soggetti beneficiari di rispettare il periodo minimo di detenzione, ancorché siano cessati i requisiti in capo alla start up innovativa – CAde)

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Decadenza dalle agevolazioni

Nel periodo di imposta in cui si verifica la decadenza dall'agevolazione il soggetto che ha beneficiato dell'incentivo (soggetto passivo IRPEF o IRES) deve restituire il risparmio di imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o deduzione precedentemente operata più gli interessi legali a decorrere dalla data in cui le suddette imposte avrebbero dovuto essere versate.

Una volta intervenuta la decadenza viene meno anche la possibilità di fruire per i successivi periodi di imposta dell'ammontare dell'eventuale eccedenza oggetto di riporto in avanti, nell'ipotesi di deduzione e detrazione non utilizzata nel periodo di imposta di maturazione per incapacienza.

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Decorrenza

Le nuove norme non sono di applicazione immediata, ma la loro efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE che dovrà essere richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

PMI Innovative versus Start up innovative

Differenze in sintesi

Requisiti	Start up innovative	PMI Innovative
Sede	Residente in Italia o in un Paese UE o SEE ma con sede o filiale in Italia	
Forma giuridica	Deve essere una società di capitali (anche in forma cooperativa)	
Limiti temporali	Deve essere costituita e svolgere attività di impresa da non più di 60 mesi	Deve essere in possesso di almeno un bilancio certificato. Quindi non possono assumere lo status di PMI innovative le imprese di nuova costituzione.
Requisito dimensionale	Il totale del valore della produzione annua della società non deve essere superiore a 5 milioni di euro, a decorrere dal secondo anno.	PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE (meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50 milioni o un attivo dello Stato Patrimoniale inferiore a 43 milioni).
Oggetto sociale	L'oggetto sociale deve afferire allo produzione, sviluppo, commercializzazione di beni o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.	Non è prevista alcuna limitazione in merito all'oggetto sociale.

(segue)

PMI Innovative versus Start up innovative

Differenze in sintesi

Distribuzione utili	Non deve distribuire o aver distribuito utili	Non essendo previsto nulla, può distribuire gli utili.
Requisiti opzionali per rilevare il carattere di innovazione tecnologica	<p>Almeno 1 su 3 di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spese di R&S almeno pari al 15% del maggiore tra costi e valore totale della produzione; 2) Personale formato per 1/3 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 2/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato 	<p>Almeno 2 su 3 di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Spese di R&S almeno pari al 3% del maggiore tra costi e valore totale della produzione; 2) Personale formato per 1/5 da dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori con 3 anni di esperienza; oppure formato per 1/3 da personale in possesso di laurea magistrale; 3) Depositaria o licenziataria di privativa industriale, oppure titolare di software registrato

(segue)

Incentivi fiscali all'investimento nel capitale di rischio proveniente da persone fisiche e giuridiche

Alle PMI innovative si applicano le medesime agevolazioni per l'investimento nel capitale di rischio proveniente persone fisiche e giuridiche viste per le start up innovative.

Per quanto riguarda la decorrenza, le nuove norme, così come per le start up innovative, non sono di applicazione immediata ma la loro efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione UE che dovrà essere richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

Riduzione del beneficio ACE

Riduzione benefici ACE

La novità

La principale modifica (comune a tutti i soggetti che possono beneficiare dell'ACE) è la riduzione del coefficiente: fermo restando che per il 2016 questo parametro toccherà il suo picco massimo del **4,75%**, è poi prevista la sua discesa al **2,3%** per il 2017 e la sua stabilizzazione a regime, dal 2018, al **2,7%**.

Per esempio, in presenza di incrementi netti di patrimonio di 500.000 euro, il reddito detassato è pari, nell'ipotesi di stabilità del patrimonio netto sociale, a 23.750 euro per il 2016.

Sempre ipotizzando la stabilità del patrimonio netto, il reddito detassato si ridurrà a 11.500 euro per il 2017 per andare poi a regime a 13.500 euro nel 2018.

Riduzione benefici ACE

La novità

Un ulteriore fattore (questo, invece, applicabile **retroattivamente dal 2016**) che potrebbe ridurre l'appeal dell'ACE è rappresentato dalla proposizione della previsione ("ripescata" dalle disposizioni sulla Dual Income Tax) secondo cui, per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni, **gli incrementi netti del patrimonio non rilevano sino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e dei valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quella registrata nel bilancio 2010.**

Come si può desumere dalla vecchia DIT la norma dovrebbe essere finalizzata a garantire che gli incrementi di patrimonio derivanti da apporti dei soci o dall'autofinanziamento siano investiti nell'attività produttiva e non in titoli.

Dato il tenore della norma, essa colpisce anche gli investimenti già effettuati, con la conseguenza che, per fare un esempio, se a fronte dell'incremento di patrimonio di 500.000 euro nel periodo 2011-2016 si fosse registrato un incremento delle consistenze di titoli per 525.000 euro nello stesso periodo, la base ACE del 2016 **sarebbe azzerata integralmente.**

Gruppo IVA

Il nuovo gruppo IVA

Premessa

In aggiunta alla procedura italiana dell'IVA di gruppo **dal 1° gennaio 2018** sarà operativo anche l'istituto, di matrice comunitaria, del gruppo IVA.

L'art. 73 del decreto IVA già prevede la **liquidazione dell'IVA di gruppo**, che consente di compensare crediti e debiti risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società che lo costituiscono.

L'art. 6 della legge di Bilancio 2017 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di considerare due o più persone stabilite nello stesso Stato membro, giuridicamente indipendenti, strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi come un **unico soggetto passivo ai fini dell'IVA** (art. 11, direttiva 2006/112 CE).

Il nuovo gruppo IVA

Premessa

Le disposizioni trovano fondamento nell'art. 11 della Direttiva 2006/112/CE, secondo cui gli Stati membri hanno facoltà di considerare come unico soggetto passivo IVA le entità, stabilite nel territorio dello stesso Stato, giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

Il nuovo gruppo IVA

Premessa

Normativamente è stato inserito nel DPR 633/72 il Titolo V-bis, rubricato “Gruppo IVA”, composto da undici articoli, applicabili dal **1° gennaio 2018, in attesa dei decreti ministeriali contenenti le disposizioni necessarie alla loro attuazione.**

Il nuovo regime, così come previsto dalla Direttiva IVA, è **facoltativo** e, per quanto non espressamente previsto, dovrebbe essere **alternativo** all’istituto della cosiddetta “liquidazione IVA di gruppo”, di cui all’art. 73, comma 3 del DPR 633/72.

Il nuovo gruppo IVA

Soggetti ammessi

Potranno partecipare al gruppo IVA i **soggetti passivi** IVA stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano **congiuntamente** i seguenti vincoli:

- un **vincolo finanziario** (ex art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.), sussistente quando tra i soggetti vi è, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo o quando i soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto; il vincolo deve sussistere almeno a partire dal 1° luglio dell'anno solare precedente;
- un **vincolo economico**, riscontrabile quando tra i soggetti passivi vi è almeno una forma di cooperazione economica, poiché svolgono attività dello stesso genere, o attività complementari o interdipendenti, o che avvantaggiano uno o più di essi;
- un **vincolo organizzativo**, in quanto, in via di fatto o di diritto, esiste un coordinamento tra gli organi decisionali.

Se ricorre il vincolo finanziario, si presumono sussistenti anche il vincolo economico e organizzativo.

Il nuovo gruppo IVA

Soggetti esclusi

Sono esclusi dal gruppo IVA le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero, i soggetti la cui azienda è sottoposta a sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. o a procedura concorsuale o posti in liquidazione ordinaria.

Il rappresentante

La norma introduce la figura del rappresentante del gruppo IVA, quale soggetto che esercita il controllo finanziario.

Perché si costituisca il gruppo, il rappresentante del gruppo dovrà presentare telematicamente una dichiarazione contenente, tra l'altro, la denominazione del gruppo, i dati identificativi del rappresentante e degli altri soggetti partecipanti, oltre all'attestazione dei vincoli di natura finanziaria, economica e organizzativa.

La dichiarazione di adesione al gruppo

Se la dichiarazione è presentata dal 1° gennaio al 30 settembre, l'opzione ha effetto dall'anno successivo; se la dichiarazione è presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, l'opzione ha effetto dal secondo anno successivo.

Il nuovo gruppo IVA

All-in, all-out *principle*

Come detto la costituzione del gruppo viene effettuata previa opzione trasmessa in via telematica dal rappresentante ed esercitata da **tutti i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato che ne fanno parte per i quali sussistono i vincoli predetti** (finanziario, economico e organizzativo).

La scelta ha carattere onnicomprensivo, dovendo obbligatoriamente riguardare tutti gli operatori interessati.

In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più soggetti, opera:

- a) Il recupero in capo al gruppo del vantaggio fiscale conseguito;
- b) La cessazione dell'istituto a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione.

L'opzione è vincolante per un triennio; trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova di anno in anno, salvo revoca.

Il nuovo gruppo IVA

Eccedenze IVA ante ingresso nel Gruppo

Le eccedenze detraibili risultanti dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente rispetto a quello di partecipazione al gruppo IVA non si trasferiscono allo stesso ma possono essere richieste a rimborso anche in assenza dei presupposti previsti dall'art. 30 del decreto IVA, ovvero compensate orizzontalmente.

La regola tuttavia non si applica per quella parte della suddetta eccedenza che è pari ai versamenti IVA effettuati con riferimento a tale precedente anno.

Il nuovo gruppo IVA

La principale novità

La portata innovativa delle disposizioni risiede nel fatto che, una volta costituito il gruppo IVA, le entità partecipanti – originariamente soggetti passivi IVA distinti – divengono un unico soggetto passivo IVA.

Ne consegue che:

- le operazioni effettuate tra soggetti facenti parte del gruppo **IVA non assumono rilevanza ai fini IVA;**
- le operazioni effettuate tra un soggetto terzo e un soggetto partecipante al gruppo IVA **si considerano effettuate da o nei confronti del gruppo;**
- gli obblighi e diritti derivanti dall'applicazione delle norme IVA **sono a carico o a favore del gruppo IVA.**

Pertanto, fatto salvo quanto verrà successivamente chiarito dal legislatore o dall'Amministrazione finanziaria, l'istituto del gruppo IVA potrebbe consentire un **legittimo risparmio d'imposta** qualora tra le entità aderenti al gruppo vi siano soggetti passivi IVA che non godono del pieno diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.

Il nuovo gruppo IVA

Cessazione del gruppo rispetto a suoi partecipanti

Nel caso in cui l'opzione per la costituzione di un gruppo IVA viene esercitata sia da soggetti per cui ricorrano i requisiti che da quelli per cui gli stessi non ricorrono, tale circostanza incide solo su questi ultimi, non privando di effetti la scelta operata dai primi.

Le cause che determinano il venir meno della partecipazione al Gruppo IVA da parte di un soggetto che aveva in precedenza validamente esercitato l'opzione sono rappresentate:

- a) Dal venir meno del vincolo finanziario, economico ed organizzativo;
- b) Dalla sottoposizione al sequestro giudiziario;
- c) Dall'assoggettamento a procedura concorsuale;
- d) Dall'assoggettamento a liquidazione volontaria.

La cessazione si produce dalla data in cui si verificano gli eventi di cui sopra con effetto per le cessioni e gli acquisti annotati a partire da tale data mentre se l'esclusione consegue al venir meno dei vincoli economico o organizzativo ha effetto dall'esercizio successivo.

Il nuovo gruppo IVA

Norme speciali di coordinamento

Vengono coordinate diverse disposizioni fiscali con le nuove norme relative al regime del Gruppo IVA per evitare che l'irrilevanza delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti possa determinare maggiori oneri in tema di imposta di bollo o di registro, dal momento che tali imposte trovano applicazione nei casi di transazioni estranee al campo di applicazione dell'IVA.

In materia di **imposta di bollo** è prevista l'esenzione limitata alle sole operazioni che, se rese nei confronti di terzi estranei al gruppo, sarebbero imponibili ai fini IVA, nonché alle cessioni all'esportazioni e alle cessioni intracomunitarie.

In materia di **imposta di registro** è previsto che le scritture private non autenticate relative ad operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti a uno stesso gruppo IVA sono soggette a registrazione solo in caso d'uso; inoltre, è sancito che gli atti relativi alle operazioni che intervengono tra due soggetti partecipanti al gruppo IVA, in caso di registrazione, scontano l'imposta di registro in misura fissa. Tale disciplina non trova applicazione quando gli atti in questione sarebbero soggetti ad imposta in misura proporzionale se le operazioni fossero rese nei confronti di terzi estranei al Gruppo.

Il nuovo gruppo IVA

Decorrenza

Come detto, le norme sul gruppo IVA trovano applicazione dal 1 gennaio 2018, con concreta operatività dall'anno successivo.

Nel frattempo l'Italia deve procedere alla consultazione del Comitato IVA.

Il nuovo gruppo IVA

Sintesi

Il Gruppo IVA costituisce una finzione creata ai fini IVA.

Il Gruppo IVA rappresenta un genere particolare di soggetto passivo che esiste solo a fini del tributo e poggia sull'esistenza di vincoli finanziari, economici ed organizzativi.

Ogni membro del Gruppo IVA mantiene la propria forma giuridica ma, sul piano IVA, prevale la costituzione del Gruppo.

Aderendo al Gruppo IVA i suoi membri diventano, ai fini IVA, parte di un nuovo soggetto passivo distinto.

L'assimilazione ad un soggetto passivo unico esclude che i partecipanti al Gruppo IVA continuino ad essere individuati, tanto all'interno che all'esterno del gruppo, quali soggetti passivi.

Note di variazione ai fini IVA – un ritorno al passato

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Premessa

La legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi 126-127) ha modificato l'art. 26, D.P.R. n. 633/1972.

In particolare, mediante l'inserimento del nuovo comma 4, il legislatore ha stabilito che l'emissione di note di credito a seguito del mancato incasso - in tutto o in parte – del corrispettivo da parte del cessionario o committente possa avvenire:

- a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-bis l.fall., o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), l.fall.;
- a causa di procedure esecutive individuali **rimaste infruttuose**.

segue

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Premessa

In tal modo veniva finalmente superata la previsione secondo la quale, in caso di procedure concorsuali, l'emissione delle note di credito era subordinata alla conclusione delle stesse.

La normativa IVA si allineava così alle previsioni dettate con riferimento alle imposte dirette, che permettono di dedurre dal reddito d'impresa le perdite su crediti vantati nei confronti di soggetti assoggettati a procedure concorsuali già alla data di apertura alle stesse (art. 101, comma 5, TUIR).

segue

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Premessa

Infatti, il nuovo comma 11 dell'art. 26 prevede che il creditore possa emettere la nota di variazione nei confronti del debitore assoggettato a procedure concorsuali a partire dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

segue

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Premessa

Altra modifica di interesse è quella contenuta nell'art. 26, comma 5, secondo cui ove il cedente o prestatore si sia avvalso della facoltà di emettere note di credito in presenza di procedure concorsuali, recuperando l'IVA non incassata, il cessionario o committente non è a sua volta tenuto alla rettifica della detrazione IVA a suo tempo operata.

segue

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Premessa

Con riferimento, poi, a procedure esecutive individuali, il legislatore ha fornito (art. 26, comma 12) una serie di esemplificazioni finalizzate a rendere più semplice l'identificazione del momento in cui le stesse possono essere considerate infruttuose:

- pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
- pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
- ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità.

segue

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Novità della legge al Bilancio

Tali previsioni dovrebbero trovare applicazione con riferimento alle procedure concorsuali aperte successivamente al 31 dicembre 2016, ossia dal **1° gennaio 2017**.

Di fatto, però, le stesse previsioni non troveranno **mai concreta attuazione**, per via delle disposizioni recate dalla legge di Bilancio per il 2017.

Il legislatore ha, infatti, previsto l'abrogazione dei commi 4 e 11 dell'art. 26, D.P.R. n. 633/1972, eliminando le modifiche introdotte l'anno scorso.

segue

Le novità fiscali in materia di IVA – Note di variazione

Novità della legge al Bilancio

La situazione verrebbe così riportata a **prima del 2016**, cosicché, anche con riferimento ai fallimenti dichiarati dal **1 gennaio 2017 e i concordati preventivi aperti dopo tale data**, per emettere le note di credito si dovrebbe attendere:

- (in caso di fallimento) l'esito del piano di ripartizione finale del fallimento, laddove sussistente;
- (nell'ipotesi di concordato preventivo) il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti.

Dovrebbe essere confermato che la nota di variazione può essere emessa a seguito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e della pubblicazione nel Registro delle imprese del piano attestato di risanamento (come precisato dalla circ. Ag. Entr. 20 dicembre 2014 n. 31).

Nessuna modifica dovrebbe interessare la disciplina dell'emissione delle note di variazione in caso di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Contatti

Grazie per l'attenzione!

Per ogni esigenza di confronto e approfondimento contattare:

Dott. Paolo Dragone

Vicolo Oratorio 5/A
37121 **Verona**
Tel. 045 8006905

Piazza S. Angelo, 1
20121 **Milano**
Tel. 02 36751145

Cell. 348 3081178
Email: paolo.dragone@taxworks.it
